REGOLAMENTO (CE) N. 2965/95 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1995

relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 144 000 t di cereali detenute dall'organismo d'intervento svedese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/95 (2), in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CE) n. 120/94 (4), stabilisce le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che, stante l'attuale situazione del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 144 000 t di cereali detenute dall'organismo d'intervento svedese;

considerando che le misure previstre dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93, l'organismo d'intervento svedese procede ad una gara permanente, per la rivendita sul mercato interno di:

— 130 000 t di orzo,

— 14 000 t di segala,

da esso detenute.

Articolo 2

1. Il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade l'11 gennaio 1996.

2. Il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 9 maggio 1996.

3. Le offerte sono presentate all'organismo di intervento svedese al seguente indirizzo:

Statens jordbruksverk
Interventionenheten
S-551 82 Jönköping
(Telefax: + 46 36 71 95 11).

Articolo 3

L'organismo d'intervento svedese comunica alla Commissione, entro e non oltre il martedì della settimana successiva allo scadere del termine per la presentazione delle offerte, il quantitativo e i prezzi medi delle varie partite vendute.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1995.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

(1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.
(2) GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 1.
(3) GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.
(4) GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1.